

istitutomarangoni 

REGOLAMENTO CONSULTA DEGLI STUDENTI

Corsi di Diploma Accademico di I Livello

Triennio 2021-2024

1. NATURA GIURIDICA

- 1.1. La consulta degli studenti di Istituto Marangoni, di seguito denominato Istituto, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.

2. FINALITÀ

- 2.1. La Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico per quanto concerne:
 - L'organizzazione didattica;
 - Il funzionamento dell'Istituto;
 - Servizi per gli studenti.
- 2.2. La Consulta deve essere sentita per la delibera del Regolamento Didattico ed il Regolamento degli Studenti, da parte del Consiglio Accademico.
- 2.3. La Consulta degli Studenti propone al Consiglio Accademico, per l'approvazione, un Regolamento che ne disciplini l'attività.

3. ORGANIZZAZIONE

- 3.1. Fanno parte della Consulta degli Studenti almeno 3 (tre) rappresentanti, eletti ogni tre anni dagli studenti di Istituto Marangoni iscritti ai corsi di Diploma Accademico di I Livello (ai sensi del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003).
- 3.2. I rappresentanti eletti a formare la Consulta individuano i ruoli specifici dei singoli componenti attribuendo le cariche di Presidente e di Segretario.
- 3.3. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- 3.4. Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere, oltre che per cessazione del corso di studi, anche per rinuncia spontanea alla carica.
- 3.5. Ogni anno si svolgono entro il 30 novembre le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato è comunque valido fino a nuove elezioni.
- 3.6. Il Presidente della Consulta degli Studenti è il rappresentante di riferimento della Consulta stessa e ha validità triennale. È eletto tra i rappresentanti della Consulta e la presiede fissandone l'ordine del giorno. Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta; solo in caso di

parità il voto dello stesso vale doppio. In caso di assenza, il Segretario ne può assumere il ruolo.

- 3.7. Il Segretario di Consulta ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni della Consulta. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario della Consulta. I verbali redatti e approvati verranno condivisi con il Presidente del Consiglio Accademico entro una settimana dall'avvenuta riunione.
- 3.8. Le modalità di elezione sono fissate dal presente regolamento e devono garantire la più ampia partecipazione.

4. ELEZIONI DELLA CONSULTA

- 4.1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nella Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore Didattico su proposta del Presidente della Consulta uscente, sentita la Consulta medesima.
- 4.2. Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi di Diploma Accademico di I Livello attivati dall'Istituto, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data delle elezioni.
- 4.3. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti ai corsi, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data delle elezioni.
- 4.4. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
- 4.5. Le candidature, distinte per anno di corso, devono pervenire per iscritto, corredate dai recapiti del candidato, al Direttore Didattico, le quali verranno preventivamente e adeguatamente pubblicizzate, allo scopo di ottenere la maggiore affluenza possibile alle urne da parte degli studenti. Al fine di perseguire questo obiettivo, la Consulta in carica potrà indire un'Assemblea in tempo utile rispetto alle elezioni per illustrare le modalità di candidatura, voto, elezione, chiarire eventuali perplessità.
- 4.6. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di seggio nominata con decreto del Direttore e composta da tre studenti non candidati designati dalla Consulta. Tale Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che dovessero insorgere nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che ne hanno interesse.
- 4.7. La durata delle operazioni di voto è fissata in un giorno e

i seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno utile.

- 4.8. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale riportante i candidati. L'elettore accede ad una postazione, anche virtuale, che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed indica le proprie preferenze fino ad un massimo di tre candidati, uno per ogni anno di corso.
- 4.9. Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato. Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il rinunciatario con quello che immediatamente segue, in caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più anziano. Il Direttore Didattico preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati, tramite apposito Decreto.

5. PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

- 5.1. La Consulta è convocata dal Presidente della Consulta medesima almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
- 5.2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dai 3/5 dei componenti della Consulta medesima.
- 5.3. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari a 3/5 dei componenti della Consulta.
- 5.4. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta o in sua assenza da ciascuno degli altri membri eletti dagli studenti.
- 5.5. All'inizio delle riunioni il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.
- 5.6. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.
- 5.7. La Consulta degli studenti designa, al suo interno, due rappresentanti che potranno chiedere di partecipare al Consiglio Accademico.
- 5.8. Ai sensi dell'Art. 12, comma 1 del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, i due rappresentanti del Consiglio Accademico risultano membri effettivi della Consulta.

6. ASSEMBLEE

- 6.1. Gli studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore Didattico che verificherà la disponibilità degli

spazi, almeno 2 volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del corpo elettorale. Il Direttore Didattico ha a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda. In caso di mancata risposta (verbale o scritta) da parte del Direttore Didattico, si farà riferimento al silenzio-assenso. In caso di prima risposta negativa, il Direttore Didattico non può negare una seconda volta il proprio permesso ad indire un'assemblea o impedirne in altri modi lo svolgimento.

- 6.2. La convocazione dell'assemblea avviene 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
- 6.3. Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta. Hanno la funzione di informare gli studenti sull'attività didattica e istituzionale dell'Istituto. La Consulta degli studenti relaziona sulla sua attività ed espone le decisioni prese in Consiglio Accademico, facendo fede ai verbali delle riunioni del suddetto organismo e perciò nel pieno rispetto del segreto d'ufficio.
- 6.4. La Consulta, o uno dei membri stesso, può ricorrere alla votazione di tutti gli studenti presenti all'Assemblea per un parere decisionale su eventuali deliberazioni della Consulta stessa. La votazione è per alzata di mano, o su esplicita richiesta da parte anche di uno soltanto tra gli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.

7. NORME FINALI E TRANSITORIE

- 7.1. Le modifiche al presente regolamento possono essere formulate su richiesta dei 4/5 della Consulta o dai 2/3 del corpo elettorale.
- 7.2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta al Consiglio Accademico per la delibera.